

Sentenza del Tribunale di primo grado 8 novembre 2007
— Paesi Bassi/Commissione

(Causa T-234/04) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Decisione 2004/01/CE — Sostanze pericolose — Necessità di un'autorizzazione della Commissione per il mantenimento in vigore delle disposizioni nazionali notificate — Presa di posizione della Commissione sulla portata dell'armonizzazione — Atto impugnabile — Irricevibilità»)

(2007/C 315/63)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: sig.re H. Sevenster, J. van Bakel e sig. M. de Grave, agenti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra F. Simonetti e sig. M. van Beek, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Regno di Danimarca (rappresentante: sig. J. Molde agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/1/CE, relativa alle disposizioni nazionali sull'impiego di paraffine clorurate a catena corta notificate dal Regno dei Paesi Bassi a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del Trattato CE (GU 2004, L 1, pag. 20), in quanto la Commissione considera, in tale decisione, che la sua approvazione ai sensi dell'art. 95, n. 6, CE è necessaria per mantenere in vigore la normativa olandese relativa agli usi di paraffine clorurate a catena corta non menzionate nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/45/CE, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta) (GU L 177, pag. 21).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.
- 3) Il Regno di Danimarca sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 94 del 17.4.2004 (già causa C-103/04).

Sentenza del Tribunale di primo grado 7 novembre 2007
— Germania/Commissione

(Causa T-374/04) ⁽¹⁾

(Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni della Germania — Misure di adeguamento a posteriori del numero di quote assegnate agli impianti — Decisione di rigetto della Commissione — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione)

(2007/C 315/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: inizialmente C.D. Quassowski, A. Tiemann e C. Schulze-Bahr, successivamente C. Schulze-Bahr e M. Lumma, agenti, assistiti dagli avv.ti D. Sellner e U. Karpenstein)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: U. Wölker, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C(2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), nella parte in cui la Commissione respinge alcune misure di adeguamento a posteriori di determinate assegnazioni in quanto incompatibili con i criteri nn. 5 e 10 dell'allegato III della citata direttiva.

Dispositivo

- 1) L'art. 1 della decisione della Commissione 7 luglio 2004, C(2004) 2515/2 def., concernente il piano nazionale di assegnazione di quote di emissioni dei gas a effetto serra notificato dalla Repubblica federale di Germania in conformità alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, è annullato.

2) L'art. 2, lett. a)-c), della detta decisione è annullato nella parte in cui ingiunge alla Repubblica federale di Germania, da una parte, la soppressione delle misure di adeguamento a posteriori ivi contemplate e, dall'altra, la comunicazione alla Commissione della detta soppressione.

3) La Commissione è condannata alle spese.

(¹) GU C 284 del 20.11.2004.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 2007
— Omega/UAMI — Omega Engineering (Ω OMEGA)**

(Causa T-90/05) (¹)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo e denominativo Ω OMEGA — Marchio nazionale denominativo anteriore OMEGA — Impedimento relativo alla registrazione — Deduzione da parte del richiedente del marchio comunitario di un marchio nazionale identico a quello richiesto e anteriore al marchio nazionale fatto valere in opposizione — Rischio di confusione»

(2007/C 315/65)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Omega SA (Bienne, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente avv.ti P. González-Bueno Catalán de Ocón e E. Armijo Chávarri, poi avv. P. González-Bueno Catalán de Ocón)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: Omega Engineering, Inc. (Stamford, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentante: C. Algar, solicitor)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 10 dicembre 2004 (procedimento R 330/2002-2), relativa ad un'opposizione tra Omega Engineering, Inc. e Omega SA.

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Omega SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 115 del 14.5.2005.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 6 novembre 2007
— SAEME/UAMI — Racke (REVIAN's)**

(Causa T-407/05) (¹)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo REVIAN's — Marchi non comunitari anteriori evian — Produzione tardiva della traduzione del certificato di registrazione di un marchio anteriore — Potere discrezionale conferito dall'art. 74, n. 2, del regolamento (CE) n. 40/94»

(2007/C 315/66)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Société anonyme des eaux minérales d'Évian (SAEME) (Évian-les-Bains, Francia) (rappresentante: avv. C. Hertz-Eichenrode)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale: A. Racke GmbH & Co. OHG (Bingen, Germania) (rappresentante: avv. N. Schindler)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 22 luglio 2005 (procedimento R 82/2002-4), relativo ad un'opposizione tra la Société anonyme des eaux minérales d'Évian (SAEME) e la A. Racke GmbH & Co. OHG, nonché avverso la decisione della divisione d'opposizione dell'UAMI 23 novembre 2001, n. 2754.

Dispositivo

1) È annullata la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 22 luglio 2005 (procedimento R 82/2002-4).